**Cass. Pen., III, n. 28928 del 20/07/2011 – Pres. Ferrua – Rel. Mulliri – Ric. Sardu**

**Boschi e foreste** – Definizione – Alberi di alto fusto – Necessità - Esclusione

*Per bosco e macchia mediterranea, meritevole di tutela ai sensi del combinato disposto dell’art. 181 del D.L.vo n. 42/2004 e dell’art. 2 del D.L.vo n. 227/2001, si intende anche quella caratterizzata dalla assenza di alberi di alto fusto.*

[omissis]

2. Motivi della decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Quanto il ricorrente sostiene nel primo motivo non è esatto. Egli si rifa, infatti, ad una decisione che, in realtà, afferma qualcosa di diverso.

Il concetto, infatti, è stato meglio puntualizzato in altra successiva pronunzia di questa stessa sezione (Sez. III, 14.12.06, Tozzi, Rv. 235879) nella quale si è ribadito (come già avvenuto in Sez. III, 11.03.04, Conti, Rv. 228452) che, ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lett. g), la nozione di “territorio coperto da bosco non può assumere una portata riduttiva” (v. anche Sez. III, 10.04.00, Cice, Rv. 216980).

Si è anche precisato che la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado, indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale (Sez. III, 21.03.06, Bagnasco, Rv. 234318). Pertanto, in applicazione di tali principi, si è affermato che “anche la macchia mediterranea interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto o di essenze arbustive di elevato sviluppo rientra nella previsione dell’art. 1, lett. g) citato”.

L’unica distinzione viene fatta, quindi con la macchia bassa o rada, ma, come riconosciuto anche in altra decisione (Sez. III, 4.11.04, Cani, Rv. 230483) è macchia mediterranea alta anche quella costituita da vegetazione comprensiva di lecci e sugheri che superano l’altezza di un uomo fotografato.

Detto in estrema sintesi, pertanto, per bosco e macchia mediterranea, meritevole di tutela ai sensi della norma citata, si intende anche quella caratterizzata dalla assenza di alberi di alto fusto.

Trasferendo i principi che precedono al caso in esame, deve ribadirsi la giustezza della decisione adottata dalla Corte d’appello ove si ricorda che, dalle foto e dalle parole dell’ispettore, risulta che l’area interessata dai lavori era caratterizzata dalla presenza di “piante di quercia da sughero e la tipica vegetazione qualificabile come macchia mediterranea” (f. 5). Ricorda, inoltre, la Corte che “dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del teste era risultato che la superficie boscata interessata aveva una estensione di copertura vegetale qualificabile come bosco superiore al 20%”.

2.2. A tale ultimo riguardo, ugualmente infondato è il secondo motivo. La replica della Corte alla, del tutto formale, deduzione difensiva è chiara e corretta.

Ed infatti, all’evidente fine di evitare deturpamenti “a macchia” di aree boschive la nozione di territorio deve intendersi in senso normativo e non naturalistico proprio perché è finalizzata ad individuare le zone che, per loro caratteristiche, debbono essere sottoposte a vincolo paesaggistico, la disposizione normativa “prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalle opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione, interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva. Fatto che, invece la normativa citata ha appunto voluto vietare.”

2.3. Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perché affetti dal medesimo erroneo taglio prospettico circa le competenze di questa S.C..

In altri termini, il giudice di legittimità (che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge) non può divenire giudice del “contenuto della prova” non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Al contrario, il ricorrente, nei presenti motivi, richiamando l’attenzione di questa Corte sulle finalità pratiche per le quali i lavori di asportazione della vegetazione erano stati compiuti, sottolineando le dichiarazioni del teste Spanu (a proposito degli effetti prodotti dai lavori) ed evidenziando che i lavori avevano comportato solo la rimozione del sottobosco, incorre in una evidente confusione di ruoli come se, nella presente sede, si potessero rivalutare i dati processuali e le dichiarazioni di testi e parti per trarne conclusioni differenti.

L’unico apprezzamento consentito è sulla congruità e logicità della motivazione quale desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Ed a tale riguardo, la pronuncia oggetto di gravame, si sottrae a qualsiasi critica quando, alle analoghe obiezioni, ribatte (f. 7) che, per opera civile deve intendersi ogni attività di intervento artificiale che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente e, secondo quanto detto dal teste e rilevabile dalla documentazione fotografica, “il Sardu aveva realizzato importanti interventi di eliminazione radicale del bosco e sottobosco e quindi di modificazione permanente dello stato dei luoghi”, concludendo, in tal modo, che tali fatti dovevano essere considerati “oggettivamente non irrilevanti ed idonei a compromettere l’ambiente”.

[omissis]